

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1982

Presidenza del Presidente GUALTIERI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Istituzione e funzionamento del registro dei mediatori di assicurazioni » (189). d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 261, 265, 267 e *passim*  
de' COCCI (DC), relatore alla Commissione 265,  
266, 267 e *passim*

FELICETTI (PCI) . . . . . 262, 267, 269 e *passim*  
REBECCHINI, sottosegretario di Stato per  
l'industria, il commercio e l'artigianato 265, 266,  
270 e *passim*

SPANO (PSI) . . . . . 270, 272, 273

VETTORI (DC) . . . . . 278

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione e funzionamento del registro dei mediatori di assicurazioni » (189), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione e funzionamento del registro dei mediatori di assicurazioni », d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 17 febbraio. Dichiaro aperta la discussione generale.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione ».

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

FELICETTI. Signor Presidente, io credo sia opportuno rivolgere la massima attenzione, anche se rapidamente, al problema di cui ci stiamo occupando per la rilevanza che ha all'interno del mondo delle assicurazioni la figura e il ruolo del *broker*.

Potrebbe apparire strano l'approfondimento di questo tema solo a quanti hanno insufficientemente indagato sul complesso fenomeno delle assicurazioni nel mondo, e nel nostro Paese in particolare. Noi, che in questo senso uno sforzo abbiamo cercato di compiere nel corso degli ultimi anni, non solo riteniamo di aver fatto bene a partecipare ai lavori preparatori del provvedimento oggi affidato al nostro esame, ma riteniamo anche opportuno significare con una nostra presenza al dibattito il nostro atteggiamento riguardo al problema. E ciò anche se oggi in Italia (è questo uno degli aspetti del sottosviluppo assicurativo nel nostro Paese, che abbiamo anche sottolineato nel corso del dibattito svoltosi in Aula in occasione dell'approvazione dell'importantissima legge istitutiva del nuovo organismo di controllo sul mondo delle assicurazioni) il fenomeno interessa poche centinaia di operatori, solo una parte dei quali organizzati nell'Associazione italiana dei *brokers* di assicurazione.

La rilevanza di tale fenomeno, onorevoli colleghi, deriva da una serie di circostanze che vale la pena di richiamare rapidamente alla nostra attenzione. In primo luogo deriva dal fatto che già oggi i *brokers* italiani associati intermediano affari per 450 miliardi, di cui solo 15 relativi al ramo vita, di cui solo 35 relativi al ramo della responsabilità civile auto, di cui ben 400 non riguardanti i rami dei quali abbiamo parlato avanti: 450 miliardi che corrispondono a circa il 7,5-8 per cento dell'intero fatturato del nostro Paese.

In secondo luogo, l'attività di intermediazione si rivolge ad un settore particolare dell'utenza in Italia, cioè all'utenza industriale e finanziaria. Ora, proprio la destinazione di tale attività, così riservata, può contribuire per ragioni di qualità, più che di quantità, alla valutazione dei rischi e

quindi alla determinazione delle tariffe assicurative nel nostro Paese; ciò per il fatto che la stipulazione di un contratto d'assicurazione intermediato dai *brokers* è la conclusione di un rapporto dialettico in cui viene superata la logica tradizionale del contratto assicurativo, in cui la parte debole è costituita dall'assicurato mentre la parte forte, che impone le condizioni generali di polizza e le condizioni di premio, è costituita dall'assicuratore. Nella fattispecie tale rapporto in gran parte trova un suo equilibrio, e quindi la natura del contratto che scaturisce dall'intermediazione ha una qualità diversa rispetto alla natura della stragrande maggioranza dei contratti che costituiscono il portafoglio nazionale.

C'è una terza ragione per cui il fenomeno in oggetto acquista rilevanza, ed è che la natura particolare di questa figura d'operatore, trattandosi di assicuratori che non dovrebbero vivere di rendita di posizione, per il fatto di essere rappresentanti del fruitore del rapporto assicurativo, dell'utente (di qui l'inesatta traduzione del termine inglese « *broker* » in « mediatore d'assicurazione » che è in realtà una forzatura: il *broker* non è mediatore, non è collocato in modo equidistante tra le due parti contraenti ma è il rappresentante dell'utente del servizio di assicurazione), esige una qualificazione professionale la quale è di per sé elemento di stimolo alla crescita complessiva della professionalità degli operatori del settore assicurativo: ciò è di enorme rilievo giacché una delle grandi conquiste da realizzare (il senatore Rebecchini sa meglio di me quanto sia rilevante questo tema all'interno di un progetto complessivo di crescita del risparmio assicurativo nazionale) è proprio quella dell'esaltazione, dello sviluppo della professionalità.

Esiste una quarta ragione, infine, che deriva dalla specificità dell'intervento del *broker*, di un intervento che produce tentativi di superamento della logica, purtroppo, dominante oggi nel mercato nazionale — e questa è un'altra delle storture del mercato nazionale assicurativo — cioè la logica del fa-

re assicurazioni *standard* ed assicurazioni di durata decennale: assicurazioni sulle quali, in sostanza l'utente non può interloquire; assicurazioni prestampate che il cliente o accetta o non accetta; assicurazioni per le quali il cliente risulta, anche in contrasto con gli orientamenti comunitari, condizionato per decenni. E ciò anche quando si tratti di fruitori particolari quali, ad esempio, gli enti pubblici, le unità sanitarie locali, che oggi vanno largamente impegnandosi per contratti di assicurazione di tale durata, aventi il solo scopo di determinare grosse disponibilità provvisoria.

Vorrei cogliere quest'occasione per annunciare all'onorevole Presidente ed all'onorevole rappresentante del Governo che il nostro Gruppo si prepara a presentare un progetto di legge con il quale si obbligano gli enti pubblici a stipulare contratti di assicurazione i quali non abbiano mai una durata superiore ad un anno: bisogna infatti portare ordine e introdurre principi di moralizzazione rigorosa nel settore. Tornerò poi sull'argomento per parlarvi del testo di un contratto d'assicurazione di questo tipo pervenuto nelle mie mani.

Parlavo di assicurazioni *standard* e di assicurazione decennale: due indirizzi che inducono alla permanente violazione della libertà di espressione del fruitore del servizio assicurativo. Ora tutte queste considerazioni ci inducono a ritenere la figura del *broker* una figura interessante, che va osservata con simpatia; una figura che affonda nobilmente nella storia centenaria delle assicurazioni e che solo una logica distorta può far considerare concorrenziale e strutturalmente, insanabilmente antagonista a quella degli agenti di assicurazione, che rimangono — lo abbiamo sentito dire ieri in sede di Comitato paritetico, durante l'audizione dei rappresentanti del sindacato degli agenti — assieme alle reti produttive dirette delle imprese di assicurazione (le quali vanno potenziate) la struttura portante del sistema distributivo nazionale: di un sistema che oggi è fondato sostanzialmente sull'offerta che operano le imprese di assicurazione; di un sistema fondato dunque su un mercato che, da mercato d'offerta, deve rapidamente

e sostanzialmente trasformarsi in mercato di domanda, come condizione di un suo radicale ammodernamento, di un suo radicale adeguamento ai bisogni crescenti, e modificatisi rapidamente, delle famiglie e delle aziende di far ricorso alla protezione del sistema assicurativo.

Per tali ragioni siamo favorevoli alla regolamentazione. Per tali ragioni abbiamo partecipato alla rielaborazione del primitivo articolato, giungendo a soluzioni che giudichiamo complessivamente positive proprio perchè attento è stato il suo riesame e profonda anche — dobbiamo dirlo — la sua riscrittura. Per tali ragioni siamo favorevoli ad una regolamentazione che sia effettiva e reale e che non dia luogo alle storture ed alle disattenzioni avvertite in occasione dell'approvazione del provvedimento concernente l'istituzione dell'albo degli agenti di assicurazione, che funziona ancora troppo lentamente e che ha bisogno di stimoli, soprattutto nella parte riguardante la sua articolazione provinciale. È una istituzione, questa, che dovrebbe armonicamente funzionare dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Se tale funzionamento sarà garantito la moralizzazione del sistema noi la realizzeremo. In caso contrario la finalità dell'istituzione dell'albo agenti, soprattutto per il fatto che una serie di nomine avviene attraverso il rilascio di dichiarazioni quantomeno sospette, finisce per essere una finzione della quale non possiamo e non vogliamo considerarci complici.

Siamo, quindi, favorevoli ad una regolamentazione che si proponga — ecco l'altra questione sulla quale vogliamo sottolineare la nostra opinione — la effettiva, rapida espulsione di tutti i falsi mediatori di assicurazione, di tutti i falsi *brokers* che stanno proliferando come funghi nella realtà del mercato assicurativo del nostro Paese. Ogni giorno vediamo mettere targhe di consulenti di assicurazioni, di mediatori di assicurazione, di *brokers* di assicurazione che operano ulteriormente inquinando, spesso con la complicità delle imprese, il mercato assicurativo nazionale. Io ho sotto gli occhi una polizza di assicurazione che è stata fatta in una provincia meridionale da un sedicente

*broker* a garanzia e a tutela di una unità sanitaria locale che, per rischi analoghi, nel passato pagava poco più di 3 milioni, mentre con la nuova polizza viene a pagare, salvo conguagli successivi, 36.878.000 lire all'anno, affidandosi il compito della copertura assicurativa ad imprese di cui non vi leggo i nomi per carità di patria. Ecco i *brokers* che dobbiamo eliminare dal mercato; ecco l'esigenza della regolamentazione, ma ecco anche l'esigenza di una regolamentazione che sia assolutamente rigorosa. È una vergogna quello che sta capitando in questi giorni in Italia. Di qui anche la ragione per la quale noi proporremo un disegno di legge per limitare ad un anno la copertura massima assicurativa da parte degli enti pubblici. Dobbiamo stare molto attenti.

Pur esprimendo fin da questo momento il nostro voto favorevole al disegno di legge, che è il risultato di uno sforzo di cui dobbiamo dare atto a tutte le forze politiche, siamo molto preoccupati per quella parte dell'articolo 15 che si riferisce alle norme transitorie. Mi pare si tratti del terzo capoverso per il quale abbiamo presentato un emendamento (di cui comprendiamo tuttavia la esiguità del valore), là dove si dice che nella prima applicazione della presente legge praticamente riconosciamo *brokers* tutti quelli che da almeno due anni hanno esercitato questa attività avendo soltanto l'avallo della iscrizione alla camera di commercio. Sappiamo bene che questo è un principio debole che inseriamo nella normativa; non siamo stati in condizione di studiare una norma più tassativa, più rigorosa, più capace di garantirci da questo punto di vista e ci siamo limitati a presentare un emendamento con il quale si eleva da due a tre anni il periodo necessario per avere l'automatica iscrizione al ruolo dei *brokers*.

Un altro emendamento che presentiamo — si tratta di emendamenti del tutto all'interno della logica del provvedimento e quindi non sconvolgenti la logica del provvedimento stesso — è quello che si riferisce all'articolo 4, lettera h), che stabilisce, tra le condizioni, la corretta conoscenza di almeno due lingue straniere tra cui obbligatoriamente l'inglese. Noi proponiamo l'abolizione di

questo punto perchè è come se dicessimo che il professore di francese deve conoscere il francese. Ci sembra una precisazione assolutamente superflua che, per la dignità della legge che stiamo per approvare, riteniamo giusto sopprimere.

Un terzo emendamento si riferisce al primo comma dell'articolo 8, là dove si determinano le condizioni attraverso le quali i mediatori di assicurazione sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale delle assicurazioni (probabilmente ciò è giusto) un rendiconto annuale della propria attività. Però si dice: « il rendiconto annuale dei contratti mediati, con l'indicazione delle parti delle singole mediazioni », mentre noi riteniamo più corretto che si dica, come nel nostro emendamento, che il rendiconto debba essere complessivo, anche se annuale, dei contratti mediati (perchè quello che a noi interessa è la quantità del lavoro svolto), raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative. Questo per garantire che si possano poi controllare i vincoli successivi predisposti nell'articolo 8. Questa dei *captive brokers* è la parte più controversa ed io esprimo da parte del mio Gruppo — dopo aver ascoltato i pro e i contro e le opinioni più diverse e contrastanti relativamente a questa norma, pur considerando rilevanti alcune obiezioni che sono state rivolte al testo — l'opinione che siano giuste a questo riguardo le osservazioni svolte dal relatore, senatore de' Cocci, che si riferiscono alla trasformazione del *broker* di assicurazione quando il *broker* di assicurazione è rappresentante di un solo mandante e si riferiscono anche a ragioni che riguardano la destinazione di disponibilità provvigionali le quali, quando le imprese industriali o finanziarie tendessero legittimamente a realizzare, dovrebbero essere evidenziate, come stabilisce la legge n. 295, in polizza; che si riferiscono, infine, all'altra questione che riguarda possibili viaggi oltre frontiera di disponibilità provvigionali che invece è giusto siano controllate dal sistema fiscale nazionale.

Riteniamo, inoltre, che si sia operato giustamente raccogliendo le osservazioni intro-

dotte in sede di emissione del parere della 1<sup>a</sup> Commissione concordando con le opinioni espresse dall'estensore professor Branca. Concludiamo esprimendo il sincero augurio che anche questo provvedimento si inserisca in quel processo complessivo di moralizzazione e riforma del settore assicurativo per il quale, come abbiamo detto in altra circostanza, troviamo corrispondenza significativa in un impegno del Governo che non è da sottovalutare, ma anzi deve essere positivamente sottolineato. Al contempo vogliamo cogliere questa occasione, non avendo avuto risposta nel corso del dibattito in Aula sul provvedimento di istituzione dell'ISVAP, per ricordare al Governo l'impegno assunto, in occasione dell'approvazione dei bilanci del Ministero dell'industria, circa la convocazione della conferenza nazionale sul ruolo delle assicurazioni nella economia del Paese, perchè riteniamo che, nel momento in cui si conclude una fase nel processo di riforma e di moralizzazione e se ne apre un'altra di assestamento e rilancio dell'attività assicurativa, questo momento debba essere sottolineato da un'iniziativa che raccolga attorno al Governo, alle forze politiche e agli operatori del settore l'adesione complessiva degli utenti del servizio assicurativo nazionale.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**d e ' C O C C I ,** *relatore alla Commissione.* Desidero fare una breve replica. Il senatore Felicetti ha una particolare esperienza tecnica e fa considerazioni obiettivamente valide: a parte qualche lieve sfumatura dalla quale mi potrei discostare, mi trova concorde nel sottolineare che quella del *broker* è una figura antica in paesi come l'Inghilterra, ma per noi è una figura relativamente nuova e moderna. Dobbiamo infatti tener conto che attraverso i *brokers* non passa nemmeno il 10 per cento, ma soltanto il 7 o l'8 per cento del lavoro assicurativo. Certo si tratta di una percentuale in via di crescita. La pubblicazione francese « *Assurance demain* » dice molto bene che

ormai, per quel che riguarda le aree di una grande città metropolitana industrializzata, la figura dell'agente non ha più senso. Pertanto sappiamo che la figura del *broker* avrà una sempre maggiore rilevanza e che di conseguenza dovrà essere controllata e disciplinata. La direttiva comunitaria del 13 dicembre 1976 imponeva la disciplina della figura dell'agente. Abbiamo provveduto. Ma anche per la figura del mediatore di assicurazione occorre una disciplina, alla quale stiamo provvedendo, devo dire, con particolare ritardo. Anche su ciò concordo con il senatore Felicetti. In proposito desidero riferire un aneddoto: un giorno, uscendo da un ufficio nel centro di Roma, sulla porta di un altro ufficio contiguo, sulla quale era posta una targa con la scritta « Royal Insurance », ho incontrato un personaggio partenopeo, il quale su mia richiesta mi disse, in dialetto, che si dedicava a fare un po' di « brokeraggio ». Questi sono, dunque, gli aspetti per i quali è necessaria una disciplina che recepisca i principi della direttiva comunitaria.

Quindi quella del *broker* è una figura che va disciplinata anche per l'impegno comunitario; e non voglio qui ricordare gli ordini del giorno che abbiamo sempre presentato formulando auspici in tal senso.

Desidero ricordare, a proposito del testo presentato, che è stato tenuto conto in primo luogo del testo elaborato dal Governo nelle passate legislature ed è stato fatto, anche se non vi è stata una Sottocommissione, un lavoro collegiale addirittura esasperato a tutti i livelli per tener conto di tutte le opinioni. Quindi il testo che ci accingiamo ad approvare è, formalmente, quello proposto dal relatore, ma in realtà è il risultato di un lavoro collegiale, nel corso del quale abbiamo anche interpellato i massimi « soloni » del campo assicurativo, del parere dei quali come relatore mi sono fatto doverosamente portavoce.

**R E B E C C H I N I ,** *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Alcune brevissime considerazioni. Innanzitutto desidero rilevare l'importanza del provvedimento che, se approvato, potrà

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1982)

passare al vaglio della Camera e quindi diventare legge dello Stato. È un'esigenza ormai indiscussa quella di regolamentare l'attività dei mediatori o dei *brokers* che dir si voglia: ma io preferirei che questo termine non comparisse nel testo di una legge italiana...

d e ' C O C C I , *relatore alla Commissione*. Lo hanno chiesto loro a tutela!

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Quello che richiedono loro c'interessa relativamente, comunque preferirei che non comparisse.

Il Governo attribuisce importanza a questo provvedimento che regolamentando l'attività degli esercenti la posizione assicurativa istituisce anche l'albo professionale, e ciò particolarmente, come diceva anche il senatore Felicetti, in ordine alla quota che ha un'incidenza notevole in un settore che ormai arriva, globalmente, a cifre che toccano le decine di miliardi nel movimento finanziario ed economico del Paese. Di qui l'esigenza, stante l'utenza in cui opera, in particolare quella industriale e finanziaria, di regolamentare questa attività di intermediazione, dopo quella degli agenti, al qual proposito devo una breve replica al senatore Felicetti, col quale non concordo in ordine ai lavori che sta portando avanti la Direzione generale per l'attuazione della legge relativa all'istituzione dell'albo degli agenti. Devo però dire che questo provvedimento è importante per quanto è stato messo in luce nel dibattito, per quanto è stato fatto presente ancora oggi e anche perchè noi operiamo, ormai, in un mercato comunitario che non solo ce lo impone con la direttiva del dicembre 1976, ma ce lo impone con la situazione oggettiva di politica economica comunitaria; quindi non possiamo non procedere alla regolamentazione di questa attività che consentirà, fra l'altro, una qualificazione e lo sviluppo della professionalità, come credo sia indispensabile alla luce del proliferare di abnormi situazioni anche qui ricordate. Credo che questo provvedimento si inquadri in una più vasta e articolata ma-

novra di politica assicurativa che stiamo portando avanti — e dico stiamo perchè penso che in questo settore ci sia ormai una collaudata collaborazione, per quanto possibile, fra Governo e Parlamento — e che vede nel varo del recente ISVAP il motivo centrale di questa politica riassicurativa che speriamo possa portare ordine (e diciamo lo pure moralizzare) in un settore così incidente nella vita finanziaria ed economica italiana, e per il quale tante sono le preoccupazioni da parte di chi è preposto alla responsabilità di vigilare su questo delicato mercato.

Detto questo, mi corre l'obbligo di ringraziare il relatore, che fra l'altro è il primo presentatore, insieme con altri senatori, del disegno di legge, soprattutto per lo sforzo compiuto a seguito del primo esame e del grosso lavoro fatto nel formulare un nuovo testo che trova sostanzialmente d'accordo il Governo, anche se non posso non manifestare qualche motivo di attenzione e di perplessità in particolare sull'articolo 8, che riguarda una controversa questione che tante polemiche suscita e sul quale sarò particolarmente attento a conoscere il pensiero della Commissione, dichiarando sin da ora che, comunque, il Governo si rimette al volere della Commissione anche per quanto riguarda il contenuto dell'articolo in questione.

Problema degli agenti. L'albo degli agenti è stato formalmente redatto a livello nazionale; si sta adesso operando a livello provinciale; si va ora più lentamente, ma proprio perchè abbiamo notato l'esigenza di procedere con maggiore rigore; anche il sindacato nazionale degli agenti — al quale ho manifestato già il mio pensiero che qui ripeto — si deve rendere conto che la struttura è quella che è, in attesa che si dia attuazione alla norma delegata di cui alla legge ISVAP nel riorganizzare anche la direzione generale delle assicurazioni private. Oggi preferisco procedere con maggiore speditezza purchè, evidentemente, ci siano maggiori garanzie sul piano del vaglio e dell'esame delle singole pratiche che, lo ammetto, è stato compiuto un po' alla garibaldina nella prima fase. Oggi cerchiamo di contemperare per quanto possibile l'esigenza di accele-

rare con quella di un rigore che si impone se vogliamo che l'istituzione di un albo nazionale non sia un qualcosa scritto su una carta, senza poi avere una rispondenza concreta nei fatti.

Concludo facendo presente che, per quanto riguarda la conferenza nazionale delle assicurazioni, più volte il Governo ha manifestato l'intenzione di procedere, però bisognerà veder bene come vogliamo mettere su questa iniziativa che sia comparata con la legislazione comunitaria. Se saremo sollecitati anche attraverso le forme che il regolamento prevede a prendere questa iniziativa, specie se questa sollecitazione perverrà da più Gruppi parlamentari, noi siamo apertissimi a porre allo studio il problema e a procedere, in questo momento in cui si stanno affrontando e in parte risolvendo i problemi del settore assicurativo, a fare il punto anche attraverso una conferenza nazionale che dovrà essere impostata tenendo conto soprattutto del riferimento comunitario e quindi anche dell'esigenza di procedere ad un esame comparato rispetto alla legislazione degli altri paesi europei.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Il relatore ha proposto un testo sostitutivo degli articoli. Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dal relatore:

**Art. 1.**

*(Definizione)*

Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche *broker*, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella de-

terminazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

A proposito della parola *broker*, mi domando se non sia preferibile usare « intermediatore » (e « intermediazione ») forse più corretta di « mediatore » (e « mediazione »), il cui significato, almeno nella lingua italiana, è quello di « sensale ».

**FELICETTI.** Tutte le parole che vengono usate in luogo di *broker*, cioè mediatore, intermediatore o consulente, sono riduttive della parola inglese che io, *obtorto collo*, accetto come più esatta: non c'è di meglio.

**de' COCCI,** relatore alla Commissione. Il termine *broker* è ormai usato in tutte le lingue. Lo lascerei, pertanto, nel testo italiano, magari con una sottolineatura.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

**Art. 2.**

*(Attività del mediatore)*

L'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione non può essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all'albo.

Non è consentita la contemporanea iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di società esercenti tale attività, è precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.

**È approvato.**

## Art. 3.

*(Albo dei mediatori)*

È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo — l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione.

L'albo è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;

b) alla seconda sono iscritte le società.

Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione da quelli di riassicurazione.

L'albo è soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.

L'elenco degli iscritti all'albo nonchè tutte le variazioni sono comunicati, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.

Per ciascun iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti alla seconda sezione dell'albo, devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del tipo di società, la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti all'esercizio dell'attività di mediazione.

**È approvato.**

## Art. 4.

*(Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche)*

Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione dell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonchè per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla sua attività e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera g). Il fondo è amministrato da un comitato composto da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappre-



sentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo è alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo;

g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto sentita la Commissione di cui all'articolo 12 della presente legge;

h) aver superato una prova di idoneità consistente in un esame scritto, ed in un colloquio nelle seguenti materie:

disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;

disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

principi di tecnica assicurativa;

per i mediatori di riassicurazione l'esame deve anche comprendere:

la corretta conoscenza di almeno due lingue straniere di cui obbligatoriamente l'inglese;

nozioni di tecnica riassicurativa;

nozioni di diritto internazionale e comparato.

Per la partecipazione alla prova di idoneità occorre essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

La commissione d'esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Sono esonerati dalla prova di idoneità:

a) coloro che, già iscritti nell'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo articolo 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo.

A questo articolo il senatore Felicetti ha presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo comma, alla lettera h), le parole: « la corretta conoscenza di almeno due lingue straniere di cui obbligatoriamente l'inglese ».

F E L I C E T T I . Propongo questo emendamento perchè, come ho detto, ritengo tale dizione pleonastica: chi non conosce l'inglese non fa il mediatore di assicurazione. D'altronde non è bene inserirla anche da un punto di vista di tecnica legislativa. Pertanto insisto sull'emendamento.

10ª COMMISSIONE

26º RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1982)

d e ' C O C C I , *relatore alla commissione*. Potremmo dire soltanto: « la conoscenza almeno della lingua inglese ». Io mi accontenterei ...

F E L I C E T T I . Invece io mi accontento della corretta conoscenza della tecnica assicurativa e di riassicurazione.

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non potrebbe aversi un mediatore o *broker* che operi solo nel mercato interno?

F E L I C E T T I . Sì.

S P A N O . Ci potrebbe essere un'evoluzione dei mercati che porti a dover conoscere altre lingue.

F E L I C E T T I . Il *broker* che non conosce l'inglese ha il suo traduttore come impiegato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato al primo comma dal senatore Felicetti, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti i commi secondo, terzo e quarto, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con l'emendamento accolto.

**È approvato.**

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione delle società)

Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le società debbono dimo-

strare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;

b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

c) l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;

d) essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo;

e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettera f);

f) avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera g).

Le società che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a 200 milioni.

È fatto obbligo alle società che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'articolo 4. La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

2) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunità economica europea)*

Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno qualsiasi dei Paesi della Comunità economica europea, come dipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività.

Il termine di quattro anni di cui al comma precedente è ridotto:

a) a due anni se si sono altresì svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o più mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione;

b) ad un anno se si è ricevuta per l'attività di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 4.

**E approvato.**

## Art. 7.

*(Condizioni per l'iscrizione di persone giuridiche della Comunità economica europea)*

Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della CEE e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dell'albo dei mediatori con

la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia.

La documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 5, numeri 1) e 2), può essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorità di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorità competente designata dallo Stato membro d'origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio CEE del 13 dicembre 1976.

**E approvato.**

## Art. 8.

*(Condizioni comuni per l'esercizio dell'attività di mediatore)*

I mediatori di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il rendiconto annuale dei contratti mediati, con l'indicazione delle parti delle singole mediazioni.

Se trattasi di società il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo essere stato assoggettato alla revisione contabile qualora le provvigioni annualmente liquidate siano superiori a lire 3.000 milioni.

I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto l'iscrizione nell'albo debbono, entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, dimostrare:

a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra più imprese di assicurazione, e riassicurazione e in particolare che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio;

b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti di affari che non appartengano allo stesso gruppo finanziario;

c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che appartengono

10ª COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1982)

allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un biennio.

Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non venga rispettata, la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non oltre il termine dell'esercizio successivo. Ove il mediatore non ottemperi si procede alla cancellazione dall'albo.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere c) e d), entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di società, presso la sede legale delle stesse, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Felicetti un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « il rendiconto annuale dei contratti mediati, con l'indicazione delle parti delle singole mediazioni », con le altre: « il rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative ».

d e ' C O C C I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

S P A N O . Desidererei avere un chiarimento circa una modificazione introdotta: i premi versati ad un unico gruppo assicura-

tivo o riassicurativo non dovrebbero essere, secondo la lettera a), superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi, mentre nel testo precedente ci si limitava al 30 per cento. A cosa tende questa modifica? Quali inconvenienti si vogliono evitare? Quali interessi si vogliono colpire o favorire? Desidererei una spiegazione, altrimenti mi asterrò dalla votazione.

d e ' C O C C I , *relatore alla Commissione*. È stato già premesso dal Presidente e dal rappresentante del Governo che questo è l'articolo più contrastato. Abbiamo voluto essere coerenti con quanto è espresso nell'articolo 1 che definisce giustamente il mediatore di assicurazione come un autonomo professionista, non vincolato esclusivamente ad una compagnia di assicurazione, altrimenti sarebbe un agente, nè esclusivamente ad un'azienda, altrimenti sarebbe un dirigente dell'azienda. Naturalmente il 30 per cento implica una maggiore diversificazione rispetto al 50 per cento. Quindi abbiamo scelto la via meno severa.

S P A N O . Questo rientra nello spirito della direttiva CEE?

F E L I C E T T I . La direttiva prevede la diversificazione senza però fissare percentuali.

S P A N O . Diciamo che la modificazione tenderebbe a garantire che il *broker* sia più legato ad una compagnia di assicurazione rispetto ad altre; il 50 per cento garantisce di più che vi sia questo collegamento. Non credo che questo aumento della percentuale sia nello spirito della direttiva comunitaria.

F E L I C E T T I . Al punto c) si parla del 50 per cento.

S P A N O . Sono d'accordo.

F E L I C E T T I . La preoccupazione per la diversificazione deve riguardare soprattutto l'impresa di assicurazione, cioè la mancanza di un legame tra un'impresa e l'attività del *broker*. Pertanto sarei favore-

10ª COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1982)

vole al mantenimento del vecchio testo per quanto riguarda il punto a) ed al 50 per cento dell'importo complessivo per quanto riguarda il punto c), per evitare traumi nella situazione di transizione che si determinerà in conseguenza dell'applicazione del provvedimento.

**S P A N O**. Non ne sto facendo una questione fondamentale.

**P R E S I D E N T E**. Si dovrebbe restare al di sotto del 50 per cento al punto a).

**d e ' C O C C I**, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto comunque alla Commissione.

**F E L I C E T T I**. Mi preoccupa il legame del *broker* con l'impresa di assicurazioni più che del *broker* con l'utente.

**R E B E C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo attribuisce più importanza al punto c) perchè è quello che media un po' tra le esigenze e gli interessi di due settori, di due realtà che sono da una parte le compagnie di assicurazione e dall'altra le grandi industrie, siano esse pubbliche o private: ci sono, infatti, interessi sia della Fiat come pure dell'ENI, della Montedison, dell'IRI. A me preme che si vada verso la soluzione più equilibrata possibile, verso un componimento tra le esigenze di queste due realtà. Quindi sono a favore del mantenimento del 50 per cento al punto c). Circa il punto a), il Governo si rimette alla Commissione, come del resto per tutto l'articolo 8.

**P R E S I D E N T E**. I *captive brokers* non dovrebbero aumentare, mentre invece una certa tolleranza verso coloro che di fatto esercitano dovrebbe essere accordata. Mi auguro che con la normativa proposta alla lettera c) si garantisca che coloro che già esercitano possano continuare a farlo senza però allargare il mercato.

Poichè nessuna altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Felicetti tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « il rendiconto annuale dei contratti mediati, con l'indicazione delle parti delle singole mediazioni » con le altre: « il rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative ».

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Al terzo comma il senatore Spano ha presentato un emendamento tendente a sostituire, alla lettera a), le parole: « 50 per cento » con le altre: « 30 per cento ».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti i commi quarto, quinto, sesto e settimo, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, con gli emendamenti accolti.

**È approvato.**

Art. 9.

(Sanzioni e radiazione dall'albo)

Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione

senza essere iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal prefetto della provincia in cui è stata commessa l'infrazione o, nel caso in cui questa sia stata commessa nel territorio di più province, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Qualora le violazioni poste in essere da persone iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dall'albo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo. Di essa è data comunicazione entro quindici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attività di mediatore ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione di una società dalla sezione seconda dell'albo comporta

l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima dell'albo stesso.

**E approvato.**

Art. 10.

*(Procedimento disciplinare)*

Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione di cui all'articolo 12.

Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del decreto di fissazione della seduta e la comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.

L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, semprechè ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La sanzione disciplinare è irrogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

**E approvato.**

## Art. 11.

*(Altri casi di cancellazione)*

Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:

- 1) rinuncia all'iscrizione;
- 2) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno;
- 3) perdita di uno dei requisiti degli articoli 4 o 5;
- 4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d);
- 5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8;
- 6) dichiarazione di fallimento.

Si procede, altresì, alla cancellazione qualora si accerti che è venuta meno l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettere f) e g), e all'articolo 5, primo comma, lettere e) ed f).

La persona fisica o giuridica cancellata dall'albo a norma del comma precedente o dell'articolo 10 può esservi reinscritta purchè siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione e, se questa è derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione.

Sulla domanda di reinscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12.

**E approvato.**

## Art. 12.

*(Commissione per l'albo)*

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

La commissione esercita i poteri di cui al precedente articolo 10 ed è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre

questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.

La commissione è composta:

- 1) da un sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- 2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vicepresidente;
- 3) da un funzionario con qualifica dirigenziale della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- 4) da quattro rappresentanti degli iscritti all'albo;
- 5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

I membri di cui ai numeri 4) e 5) sono designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e sono nominati per un triennio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; qualora le rispettive organizzazioni non provvedano alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede alla nomina, d'ufficio.

La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

La commissione, oltre alle funzioni di cui alle precedenti disposizioni, esercita funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti e vigila sul corretto esercizio dell'attività di mediatore; promuove iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei mediatori.

**E approvato.**

## Art. 13.

*(Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa)*

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli arti-

coli 4 e 5. Il richiedente che debba sostenere la prova di idoneità di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *h*), deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione a detta prova.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori, il richiedente è tenuto ad eseguire il versamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000, prevista al n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 641. Il versamento deve essere effettuato all'Ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda.

Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sono inoltre tenuti al pagamento, se iscritti alla prima sezione, di una tassa annuale di lire 100.000, se iscritti alla seconda sezione di una tassa annuale di lire 500.000 da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione.

**È approvato.**

#### Art. 14.

##### *(Copertura finanziaria)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le entrate previste dal precedente articolo 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

#### Art. 15.

##### *(Disposizioni finali e transitorie)*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'uso della qualifica di mediatore di assicurazione o riassicurazione o di termini equipollenti, nonchè l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione sono vietati a tutti coloro che non siano iscritti nell'albo.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano sul territorio della Repubblica l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione possono continuare a svolgere l'attività stessa a condizione che, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per l'iscrizione nell'albo, dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e certificando, a mezzo dell'associazione di categoria o in alternativa con dichiarazioni rilasciate da non meno di cinque imprese assicuratrici o riassicuratrici e da non meno di cinque aziende fonti di affari, da quanto tempo esercitano l'attività di mediazione.

Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritti nella prima sezione dell'albo, anche indipendentemente dal requisito di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *h*), le persone fisiche che, da almeno un biennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritte nella seconda sezione dell'albo, anche indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), le società che, da almeno un quinquennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione e che siano iscritte presso l'Ufficio del registro delle imprese.

Le società devono comunque, a pena di decadenza dall'iscrizione nell'albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Felicetti tendente a sostituire, nel terzo comma, la parola: « biennio » con l'altra: « triennio ».

d e ' C O C C I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.



10ª COMMISSIONE

26º RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1982)

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo e il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento presentato al terzo comma dal senatore Felicetti, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto e il quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo insieme, con l'emendamento accolto.

**È approvato.**

#### Art. 16.

*(Modifiche alla legge istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione)*

Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a società esercenti tali attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche *brokers*, ed agli enti pubblici e loro dipendenti. »;

2) alla lettera c) dell'articolo 4, dopo le parole: « contro il patrimonio », sono aggiunte le seguenti: « per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni »;

3) al n. 1) dell'articolo 5, dopo le parole: « pubblica o privata », sono aggiunte le seguenti: « o di una impresa prevista dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione ».

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Avverto che, in seguito alle modifiche introdotte nel testo originario del disegno di legge, il titolo dovrebbe essere così modificato: « Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione ».

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

S P A N O . Desidero sinteticamente dichiarare che credo dobbiamo essere — e per quanto ci riguarda lo siamo — positivamente orientati verso l'approvazione del disegno di legge, che ha avuto un *iter* travagliato anche perchè le sollecitazioni pervenute per una definizione precisa di norme che regolamentino l'attività del mediatore d'assicurazione provenivano più dalle indicazioni delle direttive comunitarie che da una effettiva esigenza del mercato e degli operatori di mercato. È vero che da questo punto di vista la sollecitazione degli operatori è stata meno insistente che non in altre occasioni, per settori riguardanti più in generale le attività economiche del nostro Paese; ma ciò non toglie che tutto questo avrebbe portato, alla lunga, al crearsi di problemi che invece, con l'attuale normativa, possiamo, se non annullare, almeno limitare negli effetti negativi.

È anche vero che arriviamo oggi rispetto ad altri paesi — Inghilterra ed anche Stati Uniti — in cui, invece, il fenomeno dell'esperienza assicurativa attraverso mediatori di assicurazione è molto esteso e dove si sono evidenziati alcuni fatti. E desidero mettere in rilievo, nella mia dichiarazione, alcune anomalie: fenomeni che sono preoccupanti ma che vanno visti in un'ottica di prospettiva, non solo di preoccupazione — che è poi, oltre che del Parlamento, anche del Governo — al fine di evitarli per il nostro Paese. Sapete che di tali fenomeni c'è un'espansione notevole, in paesi diversi, e che si prestano molto spesso ad evasioni fiscali, fuga di capitali, accreditamenti di notevoli somme all'estero attraverso « giri di valzer ». Ciò considerato, è necessario giungere con coraggio a definire la normativa in materia, esaminandone l'evoluzione in modo che Governo e legislatore possano tenere la situa-

zione sotto vigilanza (uso questo termine, ma non dobbiamo abusarne ogni volta che parliamo di assicurazioni), verificarla ed evitare danni anche al mercato delle assicurazioni.

Credo pertanto che abbiamo preso una decisione e ci siamo assunti una responsabilità legislativa positiva, tale da salva guardare l'interesse generale oltre che quello di una categoria.

Del resto quello delle assicurazioni è un settore di grande prospettiva e di grande avvenire, di cui si tende, nel nostro Paese, a servirsi in modo crescente; ma, siccome siamo in ritardo, si ricorre spesso ad altri paesi. Bisogna invece intensificare — in modo fisiologico, non patologico — un intervento italiano nel settore. Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare si accompagna a quello varato pochi giorni fa dall'Assemblea e quindi, ne siamo certi, è tale da determinare nel mercato delle assicurazioni una situazione di potenziale e positiva crescita, con vantaggio degli utenti singoli e associati, portando chiarezza nella normativa e garanzia conseguente agli utenti stessi.

V È T T O R I . Non sarebbe neanche necessaria una dichiarazione di voto, vista la larga convergenza che sembra profilarsi sul provvedimento, il quale, come è già stato ricordato, viene a pochi giorni di distanza dall'approvazione di un altro disegno di legge, di importanza forse maggiore nell'ambito delle assicurazioni: mi riferisco a quello concernente il controllo sulle assicurazioni stesse, varato dall'Assemblea del Senato.

Desidero però non sottrarmi a tale dichiarazione, prima di tutto perchè è mio dovere dare atto della collaborazione di tutti i Gruppi e dei vari esperti nel lavoro non facile che abbiamo svolto; e in modo particolare desidero dare atto al relatore di aver tessuto una tela che qui oggi presenta a noi sotto forma di parti separate ma che è accettabile nella sua globalità.

La dichiarazione di voto deve servire anche a sottolineare lo spirito con cui il nostro consenso segue un provvedimento di

questo tipo che, anche se non era richiesto da decine di migliaia di persone, costituisce una iniziativa rispondente all'ampliamento del mercato delle assicurazioni nelle sue varie forme. Penso soltanto alla contraddizione esistente rispetto all'epoca in cui l'assicurazione per antonomasia era quella sulla vita, mentre oggi qualsiasi piccola e media azienda si trova quotidianamente alle prese con una fideiussione, per cui abbiamo assicurazioni di tutti i tipi per coprire i vari rischi: è evidente, in tale contesto, che l'articolo 8 è stato il più tormentato proprio perchè si faceva carico del recepimento del suddetto allargamento del mercato. Mi sembra anzi saggio quel componimento che ha visto alla lettera a) il 30 per cento come limite e alla lettera c) il 50 per cento, sempre come limite, per l'aggancio in esclusiva ad una compagnia di assicurazione o ad un gruppo avente proprie esigenze assicurative.

In verità, come diceva il senatore Felicetti, mi sembrava particolarmente accettabile la preoccupazione che il *broker* divenisse non un agente ma più che un agente, avente una percentuale di contratti con una sola compagnia, così come ritengo giusta la preoccupazione del contraente più debole, che è tormentato anche da altri problemi di carattere aziendale ed ha bisogno di quel professionista autonomo il quale dovrebbe effettuare il collegamento tra chi il rischio copre e chi il rischio ha bisogno di coprire: anche per evitare degli esborsi che, in questo periodo e in linea generale, non sono graditi alle varie imprese.

Mi sembra però che, al di là della valutazione sulla equilibrata quota studiata per garantire tale autonomia professionalità, vi sia la necessità di chiarire che l'attuale fascia dei contraenti rappresenta proprio i medio-piccoli e quindi i più deboli: deboli contrattualmente, deboli professionalmente, deboli nel seguire tutto il mercato che si ritiene di dover seguire. È questo il messaggio che desideriamo aggiungere e con il quale concludiamo la nostra dichiarazione di voto: noi vorremmo un mercato trasparente; vorremmo la chiarezza, anche perchè c'è il rischio che chi si rivolge la domanda,

10<sup>a</sup> COMMISSIONE26<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1982)

« chi paga i *brokers?* », abbia il dubbio che questi siano legati a qualcuno.

In questa fase io credo si debba creare una deontologia, tutta da verificare, nella speranza che il provvedimento divenga presto legge dello Stato perchè sollecitamente approvato dall'altro ramo del Parlamento nel testo da noi varato.

Ciò detto, assieme alla soddisfazione per il lavoro compiuto che viene a coronare un periodo piuttosto lungo di trattative (un progetto di questo tipo è nato nella VIII legislatura; si è materializzato in un disegno di legge, il n. 189 nel 1979, ed oggi, nella prima metà del 1982, una parte del lavoro, quella che riguarda le assicurazioni, viene da noi completata), desidero esprimere la speranza che questa prassi deontologica non crei quelle preoccupazioni alle quali accennava poc'anzi il senatore Spano, preoccupazioni che potremmo senz'altro avere nel momento in cui ci fossero degli inquinamenti — come li chiamava il senatore Felicetti — e comunque delle non trasparenze.

Ogni volta che noi interveniamo legislativamente, dobbiamo andare nella direzione di dare maggiore chiarezza, maggiore tranquillità all'utente e, in senso lato, al cittadino perchè, altrimenti, saremmo dei legislatori di parte e non legislatori che fanno la sintesi del bene comune, dell'interesse collettivo.

**P R E S I D E N T E .** Mi sia consentito di esprimere come Presidente la soddisfa-

zione per il fatto che questo provvedimento di normalizzazione del mercato assicurativo sia stato varato nello spazio di pochi giorni dalla nostra Commissione.

Si tratta d un provvedimento che io ritengo importante perchè fa fare un salto di qualità, assieme all'altro relativo alla vigilanza pure da noi varato, al mercato assicurativo, al quale assicuriamo degli anco-raggi di controllo molto validi.

Questa soddisfazione mi induce a rivolgere un ringraziamento a coloro che hanno operato per arrivare a questo risultato, a chi ha svolto la funzione di relatore, a coloro che hanno fatto gli approfondimenti, a coloro che hanno dato una collaborazione sostanziale, anche se non vi è stata una Sottocommissione formale.

Detto questo, desidero questa volta, anche come rappresentante del Gruppo repubblicano, testimoniare il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**E approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI